



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

del 29/02/2012

OGGETTO: LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 , COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.L. 9/02/2012, N. 5. PROVVEDIMENTI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI. ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI.

L'anno duemiladodici il giorno **VENTINOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **9.30** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. **Antonio MANZI** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano			presenti	assenti:	
1	Antonio	MANZI	Sindaco	X	
2	Bernardo	MOTTOLA	Vice – Sindaco	X	
3	Mario	GIORDANO	Assessore		X
5	Teresa	SANTALUCIA	Assessore	X	
			TOTALE	3	1

Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica :
 2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267,
- hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all'interno)



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n. 11

del 29/02/2012

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art.1, comma 1, del D.L. n.5/2012 ha inteso, mediante lo strumento tecnico della modifica della L.241/90, azionare una tutela più forte in favore dei cittadini e delle imprese per i ritardi della Pubblica Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

DATO ATTO, in particolare, che l'art.2 così come modificato dal D.L. n. 5/2012 stabilisce:

"1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n. 11

del 29/02/2012

RILEVATO, pertanto, che le pubbliche amministrazioni devono individuare, nell'ambito della struttura organizzativa, il soggetto che deve intervenire nei casi di ritardo;

DATO ATTO che:

- il sostituto è tenuto ad informare l'ente a proposito dei procedimenti cui è intervenuto;
- il sostituto è tenuto a concludere i procedimenti entro la metà dei termini, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*;
- i ritardi costituiscono oggetto di valutazione negativa in sede di valutazione della *performance*;

TENUTO CONTO:

- che le sentenze che condannano le pubbliche amministrazioni per ritardi sono inviate alla Corte dei Conti;
- che l'intervento del sostituto è previsto dopo che sia decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento – o quello superiore di cui al comma 7 dell'art. 2 della legge n. 241/1990 ss.mm.ii. – su eventuale istanza del privato perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario *ad acta*;
- che dall'applicazione della nuova disciplina non devono derivare ulteriori oneri per l'ente;
- che ai sensi dell'art.2-bis della Legge 241/1990 "*le pubbliche amministrazioni ... sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento*";

RITENUTO di dover provvedere alla nomina del soggetto cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia del Responsabile nella conclusione, nei termini, dei procedimenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento integra e, laddove in contrasto, sostituisce le previsioni del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dell'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.

CON VOTI favorevoli unanimi rese nelle forme di legge dai convenuti;

Delibera

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta.
2. **di Individuare**, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della L. 241/90, il Segretario Comunale pro-tempore quale soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti del Responsabile diretto;
3. **di Comunicare** l'adozione del presente provvedimento a:
 - a. ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
 - b. ai Responsabili di Area;
4. **di Dichiarare** il presente provvedimento, con successiva e separata votazione ad esito favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n. 11

del 29/02/2012

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.
Monteforte Cilento, 29/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- f.to Ass.re Bernardo MOTTOLA -



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Provincia di Salerno)

Segue → n. 11

del 29/02/2012

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
- f.to Antonio MANZI -

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- f.to AMENDOLA dr. Giovanni -

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì 01/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- f.to AMENDOLA dr. Giovanni -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- f.to AMENDOLA dr. Giovanni -

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 01/03/2012 al 15/03/2012 come prescritto dall'art.124 del D.-Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno 29/02/2012:

perché senza seguito di reclami;

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Lì 01/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
- f.to AMENDOLA dr. Giovanni -

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Lì 01/03/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AMENDOLA dr. Giovanni